



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **488** di Registro

Seduta del 29-12-2025 svoltasi dalle ore 13:15 alle ore 13:50

Il Presidente: Sindaco Alessandro Rapinese

Il Segretario Generale: Dott.ssa Roberta Beltrame.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Presente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Assente
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021;
- di seguito all'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024, con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30.04.2025, si è reso necessario l'aggiornamento della capacità assunzionale a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;
- per quanto sopra, con deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 15.07.2025, si è proceduto, conseguentemente:
 - all'aggiornamento della capacità assunzionale a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;
 - alla modifica e integrazione della "Sezione 3. Organizzazione e capitale umano", "Sottosezione di programmazione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, come da allegato parte integrante e sostanziale allo stesso provvedimento;

Ravvisata la necessità di aggiornare ulteriormente la Sottosezione di programmazione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, in ragione di esigenze volte ad una gestione delle risorse umane finalizzata a concretizzare una visione strategica e dinamica della pianificazione del fabbisogno di personale, anche tenuto conto dello stato di attuazione della programmazione assunzionale, approvata con le deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, n. 28 e 249/2025, delle cessazioni intervenute e programmate nel 2025, nonché degli ultimi interventi di macro-organizzazione adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 291 del 3 settembre 2025;

Richiamati i contenuti delle seguenti deliberazioni delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti:

- per la Lombardia, n. 74/2020/PAR: *"[...] Com'è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell'ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell'amministrazione, si sviluppa*

in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatico che precede l'attività assunzionale dell'Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento [...] Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che "è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)". Sulla irrilevanza degli atti di programmazione ai fini della risoluzione di questioni di diritto intertemporale, cfr. Sezione Controllo Toscana n. 105/2010/PAR; Sezione Controllo Abruzzo n. 24/2018/PAR [...];

- *per l'Emilia-Romagna, n. 55/2020/PAR: "[...] Il piano triennale del fabbisogno di personale, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, rappresenta uno strumento di rilevazione delle esigenze dell'amministrazione che si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze dell'ente. Essendo il piano triennale strumento programmatico distinto dalla procedura assunzionale vera e propria, ciò che rileva ai fini dell'applicazione della nuova normativa non è il piano triennale per l'assunzione di personale ma l'adozione della stessa procedura di reclutamento del personale [...] Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, il Collegio rileva come per "ultimo rendiconto della gestione approvato" debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020 [...] Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall' "ultimo rendiconto della gestione approvato" – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione"[...];*
- *per la Toscana, n. 61/2020/PAR: "[...] Anzitutto, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta un atto programmatico che si pone "a monte" della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Tale conclusione trova riscontro nella recente delibera Sezione Lombardia n. 74/2020, nonché nelle Linee di indirizzo per il fabbisogno di personale (allegate al DM 8 maggio 2018, attuativo dell'art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001), le quali definiscono il piano triennale dei fabbisogni di personale come "atto di*

programmazione generale” che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un’attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell’ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della Amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della Amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo [...];

Visto l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede:

- ai commi da 1 a 3:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 (l’art. 10, comma 11-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto che: "Per l’anno 2023 i termini previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023");

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

[...] c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

- al comma 5, come modificato dall’art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: *“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;*

- al comma 6, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: *“Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*
- al comma 7: *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*
- al comma 8: *“All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [...]”;*

Dato atto che, per quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, previa intesa in Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281:

- con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, di cui, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, 30 giugno 2022, n. 132, è stato approvato il *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022;

Rilevato che:

- il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81, stabilisce:
 - all'art. 1, comma 1, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione, tra gli altri, degli

adempimenti di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in relazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in quanto assorbito nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

- all'art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, 30 giugno 2022, n. 132, prevede:
 - all'art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale e per quanto rilevante ai fini del presente provvedimento all'art. 4, e dall'Allegato "Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche", Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano e Sottosezione di programmazione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale che *"[...] indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:*
 - 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;*
 - 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;*
 - 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;*
 - 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;*
 - 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali";*
 - all'art. 2, comma 2: *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.";*
 - all'art. 7, comma 1: *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato*

annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

- *all’art. 8, comma 2: “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;*

Dato atto che, dell’adozione del presente provvedimento, è stata resa informativa alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 e dall’art. 4, comma 5, del CCNL Area Funzioni Locali 16.07.2024, con comunicazione P.G. n. 217927 in data 16 dicembre 2025;

Osservato che ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 “[...] *gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi:

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Direttore del Settore “Finanziario e Risorse Umane”;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal Direttore dell’Area Economica;

Visto, altresì, il parere di legittimità favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, P.G. n. 219537 in data 18 dicembre 2025;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiornare la *“Sezione 3. Organizzazione e capitale umano”, “Sottosezione di programmazione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027”* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di demandare al Direttore del Settore “Finanziario e Risorse Umane” l’attuazione delle relative azioni assunzionali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva attuazione di quanto previsto in relazione al piano del fabbisogno di personale.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Rapinese

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **Regolarità tecnica** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, 16-12-2025

II DIRETTORE
Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **coerenza con i documenti di programmazione** (art. 14, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

Sede, 16-12-2025

IL DIRETTORE D'AREA

Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **Regolarita' contabile** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, 16-12-2025

II DIRETTORE
Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.ORGANIZZAZIONE E
CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE
3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027**

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello Statuto Comunale.

Sede, 16-12-2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 488 Registro Deliberazioni del 29-12-2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-12-2025 al 12-01-2026, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 dello stesso Decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva il 29-12-2025

- [..] per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267;
- ☒ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI COMO

Provincia di Como

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025 - 2027

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dal Dott. Mario Ficarelli, Presidente, dal Dott. Matteo Bongiolatti e dalla Dott.ssa Rita Malgrati, componenti, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 16 giugno 2025, consultatosi in data odierna, a mezzo di strumenti telematici, per l'espressione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;

VISTA

la proposta di deliberazione n. 527 del 15.12.2025, da sottoporre alla Giunta Comunale, avente ad oggetto *"Aggiornamento della Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione di programmazione - 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027"*;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Servizio proponente "Risorse Umane", che consiste in:

- proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 527 del 15.12.2025 sopra richiamata;
- elenco dettagliato delle proposte / ipotesi di assunzioni di personale classificate per profilo professionale, categoria economica / nuova area del CCNL del 16.11.2022 e procedura di reclutamento nonché di qualifiche dirigenziali;

RICHIAMATI

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che dispone la verifica dell'organo di revisione, nella fattispecie il Collegio dei Revisori, del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;
- l'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i. che ridefinisce la base di calcolo ai fini dell'applicazione del comma 557, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione in argomento;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30.03.20021, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183, il quale stabilisce che: *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere"*;
- l'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, prevede, nello specifico: *"Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste"*

dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL di cui al D.Lgs 18.08.2000, n. 267”;

- l'art. 11, comma 4 bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90 che ha introdotto all'art. 9, comma 28, della Legge 30.07.2010, n. 122 la seguente previsione: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”;*
- la delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie che ha chiarito: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, in tema di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della Legge n. 27.12.2006, n. 296 ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo del comma 28”*, sposando quindi la tesi letterale più restrittiva secondo cui gli enti locali sono tenuti a rispettare il limite del lavoro flessibile del 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 ossia della media del triennio 2007 – 2009;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i. che stabilisce: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti al piano triennale del fabbisogno di personale”;*
- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che individua l'obiettivo di riduzione programmata delle spese di personale, da perseguire mediante lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 avente ad oggetto *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;*
- l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. che, prevedendo analogo principio, sancisce il perseguimento della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- l'art. 6, comma 1, del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella Legge 06.08.2021, n. 113, che introduce nell'ordinamento giuridico degli enti locali il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): *“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore ed, in particolare, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e della Legge 06.11.2012, n. 190”;*
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.2022, n. 81 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, che stabilisce:
 - ✓ all'art. 1, comma 1, per i Comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione, tra gli altri, degli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 in relazione al piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto assorbito nell'apposita sezione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

- ✓ all'art. 1, comma 2, che per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla sezione del PIAO;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022, n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso piano, per Enti con meno di 50 dipendenti, che stabilisce:
 - ✓ all'art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione ed è suddiviso nelle sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto medesimo e ciascuna sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, e per quanto rilevante ai fini del provvedimento in esame;
 - ✓ all'art. 8, comma 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'art. 7, comma 1 del presente Decreto, è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
 - ✓ all'art. 8, comma 3, che *"In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto è differito di 120 giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. che prevede ai seguenti:
 - al comma 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
 - al comma 2: *"le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;
 - al comma 3: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati"*;
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. che ribadisce: *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4"*;
- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n. 58 e dai successivi DPCM del 17.03.2020 e della circolare attuativa del 13.05.2020 che definisce il nuovo regime assunzionale di *"sostenibilità finanziaria"* della spesa di personale, come dettagliatamente illustrato ed evidenziato nella relazione allegata alla proposta di deliberazione in esame;
- le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Lombardia ai fini dell'applicazione della nuova disciplina assunzionale sopra citata:
 - n. 112/2020/PAR che, nel definire l'ambito di applicazione della nuova normativa (già esaminato con proprie deliberazioni n. 74/2020, n. 93/2020 e n. 98/2020) come: *" il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la cosiddetta logica del turnover, è basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell'ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti*

di dubbia esigibilità (FCDE). La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, delibera n. 32/2020). Dal quadro normativo tratteggiato emerge che, per le procedure effettuate dal 20.04.2020, i Comuni virtuosi, che possono aumentare le assunzioni, devono comunque man-tenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessa-zioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D. L. 30.04.2019, n. 34 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica”.

- n. 74/2020/PAR, che precisa altresì: “Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, tuttavia, la cosiddetta neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;
- l’art. 17, c.1-bis del D.L. 30.12.2019, n. 162 convertito in Legge 28.02.2020, n. 8, che prevede: “Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del TUEL, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”;
- l’art. 33 comma 8 della Legge 19.06.2019, n.56 sulle procedure di mobilità propedeutiche all’espletamento delle procedure concorsuali così dispone: “Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della Legge 30.12.2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 dello stesso Decreto Legislativo”;

RILEVATO CHE

1. l’art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito con modifiche dalla Legge 28.06.2019, n. 58 e successivi DPCM del 17.03.2020 e circolare attuativa del 13.05.2020, definiscono, a decorrere dal 20.04.2020, il nuovo regime assunzionale di “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale che sostituisce la “disciplina del turnover” ex art. 3, comma 5 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 11.08.2014, n. 114;
2. la predetta sostenibilità finanziaria è stata calcolata con riferimento all’ultimo rendiconto di gestione approvato dell’esercizio 2024 mediante il raffronto dei dati e parametri a norma dell’art. 4 del DPCM del 17.03.2020, atteso che con effetto dal 2025 non sono applicabili le percentuali di incremento di cui al successivo art. 5;
3. per quanto sopra, la spesa derivante dal Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2024, pari a € 26.736.337,39 (26,29%) delle entrate del triennio 2022/2024 al netto del FCDE assestato dell’esercizio 2024, è incrementabile di € 1.329.337,51 fino al limite di € 28.065.674,90, entro la percentuale del 27,60% che rappresenta il “valore-soglia” per la fascia demografica del Comune di Como;

4. al paragrafo 2 dell'Allegato alla proposta in esame, è precisato che: *“Per quanto rappresentato nei successivi paragrafi, è fatto rinvio ai contenuti dell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 249/2025 in ordine alla congruità della spesa complessiva destinata al personale per il triennio 2025/2027, ai fini del rispetto dei limiti di “sostenibilità finanziaria”, ai sensi dell’art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2014, n. 58, e di riduzione della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296”*;
5. in considerazione di quanto sopra, la proposta di delibera in esame garantisce invarianza della spesa complessiva atteso che la spesa per le assunzioni programmate per l'anno 2025 risulta ricompresa nell'ambito delle cessazioni intervenute e programmate per la medesima annualità, come da paragrafi 3 e 4 dell'Allegato parte integrante e sostanziale;
6. la spesa di personale a tempo determinato non subisce modifiche rispetto a quanto programmato per l'anno 2025 con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 15.07.2025, ed è ricompresa nel limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per la medesima tipologia di personale, calcolato in € 1.400.071,13 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE

7. come da ultime dichiarazioni dei Dirigenti dei diversi Settori, che saranno periodicamente rinnovate (ricognizioni ex art. 33 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.) si evince che in nessuno dei settori dell'Ente sono presenti situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali dalla situazione finanziaria dell'Ente medesimo;
8. è intenzione dell'Amministrazione Comunale, valutate le proposte rappresentate dai Direttori e Responsabili di Settore, definire la programmazione di assunzioni di personale del comparto e di qualifiche dirigenziali per l'annualità 2025 ed il triennio 2025/2027, adeguatamente motivate e con carattere di necessità al fine di perseguire i propri obiettivi e le specifiche finalità istituzionali;

ACCERTATO CHE

9. con il provvedimento in questione è mantenuto invariato il rispetto dei vincoli relativi all'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti e al contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.;
10. in considerazione dello stato di attuazione del programma assunzionale per l'annualità 2025, come rappresentato nel predetto allegato – sezione 3 sottosezione di programmazione 3.3. – alla proposta di deliberazione di che trattasi, le ricognizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 sulle eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale sono state aggiornate preliminarmente alla definizione della proposta in esame;

VERIFICATO CHE

11. l'Ente non è strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs 18.08.2000, 267;
12. l'Ente ha rispettato il pareggio di finanza pubblica per l'anno 2025 e sulla base delle risultanze provvisorie del Bilancio di Previsione 2025–2027 sta rispettando il conseguimento del saldo programmatico di finanza pubblica per il medesimo triennio 2025–2027;
13. ai fini del calcolo di cui all'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, l'ultimo Rendiconto di Gestione approvato alla data attuale è relativo all'esercizio 2024;
14. il Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane ha espresso parere tecnico favorevole sulla proposta di delibera in esame ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;

15. il Direttore dell'Area Economica ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera in esame ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Como;
16. il Direttore del Settore Finanziario e Risorse Umane ha espresso parere contabile favorevole sulla proposta di delibera in esame ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;
17. il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla legittimità del provvedimento in esame;

TUTTO CIO' PREMESSO

rilevato, verificato e considerato, il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto *"Aggiornamento della Sezione 3. Organizzazione e capitale umano, Sottosezione di programmazione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027"*.

Como, 15 dicembre 2025

Il Collegio dei Revisori

F.to con firma digitale Dott. Mario Ficarelli

F.to con firma digitale Dott. Matteo Bongiolatti

F.to con firma digitale Dott.ssa Rita Malgrati

Documento informatico f.to digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa